

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2105

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(RUGGIERO)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'INTERNO
(SCAJOLA)

CON IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
(CASTELLI)

CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
(TREMONTI)

E CON IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
(MARONI)

Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sull'esercizio
dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996

Presentato il 14 dicembre 2001

ONOREVOLI DEPUTATI! — L'interesse e l'attenzione per la tutela dei diritti dei minori si sono accresciuti in maniera considerevole negli ultimi anni, soprattutto sotto la spinta di svariate iniziative avanzate da parte degli organismi internazionali maggiormente rappresentativi.

Nuovi principi a garanzia dei diritti dei minori sono stati affermati solennemente in documenti fondamentali quali la Convenzione dell'Organizzazione delle

Nazioni Unite (ONU), sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, resa esecutiva dall'Italia dalla legge 27 maggio 1991, n. 176, o la Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale fatta a L'Aja il 29 maggio 1993 e resa esecutiva dalla legge 31 dicembre 1998, n. 476.

La nuova sensibilità sulla delicata materia minorile, emersa a livello internazio-

nale, è interamente recepita dall'Italia che, pienamente consapevole delle crescenti responsabilità che spettano agli Stati per garantire il pieno rispetto dei diritti e degli interessi dei minori, ispira la propria legislazione ai cardini normativi prima menzionati.

In tale contesto va vista anche la Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996, che focalizza in modo specifico l'attenzione sui minori, che divengono oggetto di una particolare tutela.

Essi acquistano infatti il diritto di essere informati e di essere autorizzati a partecipare alle procedure che li riguardano dinanzi ad un'autorità giudiziaria (articolo 2), diritto che si concretizza nella facoltà di ricevere ogni informazione pertinente, nell'essere consultato e nel poter esprimere la propria opinione, oltreché nell'essere informato sulle eventuali conseguenze che tale comportamento potrebbe avere.

Inoltre (articolo 5), sono previsti diritti procedurali supplementari, quali l'assistenza da parte di una persona di fiducia ovvero la designazione di un rappresentante, di solito un avvocato.

Alcuni obblighi sono stati posti anche a carico dell'autorità giudiziaria (articolo 6), quali quello di disporre di elementi sufficienti prima di prendere una qualsiasi decisione, di verificare se il minore abbia o meno ricevuto sufficienti informazioni, di consentire al minore di esprimere la propria opinione e di tenerne debitamente conto.

L'articolo 7 prevede poi, sempre nell'interesse del minore, un obbligo di operare con solerzia da parte dell'autorità giudiziaria e addirittura di procedere d'ufficio (articolo 8), nei casi di minaccia al benessere del minore.

Una specifica attenzione viene poi posta per la designazione del rappresentante (articoli 9 e 10), e per le funzioni ad esso attribuite, che acquistano rilevanza in quanto esso subentra al genitore, impedito ad intervenire in ragione di un conflitto di interessi sorto con il minore stesso.

All'articolo 12 è prevista l'istituzione di organi nazionali, incaricati di formulare proposte e pareri e di fornire informazioni generali sulle problematiche dei minori, mentre all'articolo 13 viene ribadito il principio che per evitare procedure che coinvolgono un minore dinanzi all'autorità giudiziaria, che ne possono turbare i delicati equilibri psicologici, si deve incoraggiare una soluzione dei conflitti ricorrendo alla mediazione.

A livello europeo è poi prevista la istituzione di un Comitato permanente (articoli da 16 a 19), composto da uno o più delegati per ogni Paese, che ha il compito di seguire tutte le questioni concernenti l'interpretazione o l'attuazione della Convenzione, proponendo emendamenti e fornendo assistenza e consulenza agli organi nazionali.

Alle riunioni del Comitato è consentita la partecipazione, oltre che dei rappresentanti degli Stati non membri, in qualità di osservatori, anche dei rappresentanti dei vari organismi internazionali e nazionali che trattano dei problemi dei minori.

Gli articoli finali (da 20 a 26) regolano infine le modalità per procedere ad una modifica della Convenzione, come pure contengono le disposizioni riguardanti la firma, la ratifica, l'entrata in vigore e la denuncia della Convenzione stessa.

A dimostrazione del carattere cogente della Convenzione e dell'impossibilità di accoglierne solo parzialmente i dettami, non è prevista, per gli Stati aderenti, alcuna possibilità di formulare riserve.

RELAZIONE TECNICA

(Articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni).

L'applicazione della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli comporta una spesa connessa all'articolo 14 che prevede il patrocinio a carico del bilancio dello Stato per l'assistenza legale al minore ed al suo rappresentante nei procedimenti innanzi all'autorità giudiziaria (articoli 4 e 9).

Sulla base delle richieste di assistenza pervenute per analoghi Accordi negli anni precedenti, si prevede, a seguito della entrata in vigore della Convenzione, di ricevere 1.500 domande annue, per le quali si sostiene una spesa di euro 207 per oneri legali per ciascuna domanda (1.500 domande x euro 207 spese legali = euro 310.500).

Articoli 16-18.

Per l'esame delle disposizioni operative connesse alla attuazione della Convenzione, viene previsto l'invio annuo di due funzionari per partecipare alle riunioni del Comitato permanente e del Gruppo di lavoro.

Nell'ipotesi dell'invio a Strasburgo di due funzionari per un periodo di tre giorni in detta città, la relativa spesa è così quantificabile:

Spese di missione:

Pernottamento (euro 129 al giorno x 2 persone x 3 giorni)	= euro 774
diaria giornaliera per ciascun funzionario euro 131, cui si aggiungono euro 39 pari al 30 per cento quale maggiorazione prevista dall'articolo 3 del regio decreto 3 giugno 1926, n. 941; l'importo di euro 131 viene ridotto di euro 44, corrispondente ad 1/3 della diaria (euro 126 + euro 38 quale quota media per contributi previdenziali, assistenziali ed Irpef, ai sensi delle leggi 8 agosto 1995, n. 335, e 23 dicembre 1996, n. 662 = euro 164 x 2 persone x 3 giorni)	= euro 984

Spese di viaggio:

biglietto aereo A/R Roma-Strasburgo (euro 930 x 2 persone = euro 1.860 + euro 83 quale maggiorazione del 5 per cento)	= euro 1.953
---	--------------

Totale onere (articoli 16-18) ...	= euro 3.711
-----------------------------------	--------------

Pertanto, l'onere da porre a carico del bilancio dello Stato, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia, a decorrere dal 2002, ammonta a euro 314.211, in cifra tonda euro 314.210.

Si fa presente, infine, che le ipotesi assunte per il calcolo degli oneri recati dal disegno di legge costituiscono riferimenti inderogabili ai fini dell'attuazione dell'indicato provvedimento.

RELAZIONE TECNICO-NORMATIVA

La presente Convenzione non presenta profili di incompatibilità con la normativa vigente e pertanto per il suo recepimento sul piano interno sarà sufficiente la sola legge di autorizzazione alla ratifica, necessaria perché il contenuto dell'Atto rientra nelle previsioni di cui all'articolo 80 della Costituzione. Per quanto concerne inoltre il quadro normativo interno riguardante la disciplina dei minori, la legge ben si inserisce nelle disposizioni concernenti la modifica della legge sull'adozione (legge n. 184 del 1983) e la Convenzione de L'Aja per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, resa esecutiva dalla legge 31 dicembre 1998, n. 476.

Non si ravvisano ostacoli determinati da disposizioni comunitarie e si fa presente che la Convenzione è in ambito Consiglio d'Europa e pertanto gli oneri eventuali connessi al funzionamento degli organi sopranazionali previsti dalla medesima saranno coperti e previsti nell'ambito della normale collaborazione e contribuzione del nostro Paese alle iniziative del Consiglio d'Europa.

Per quanto concerne infine la valutazione dell'impatto amministrativo, si deve menzionare la sola disposizione della Convenzione contenuta nell'articolo 12 relativa alla previsione di organi nazionali di consulenza, ricordando che essi già sono presenti capillarmente sul territorio in ambito regionale e presso gli enti locali.

ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE

a) Ambito dell'intervento con particolare riguardo all'individuazione delle amministrazioni, dei soggetti destinatari e dei soggetti coinvolti.

Il presente disegno di legge di ratifica « semplificata » non incide sulla disciplina normativa interna né esige la predisposizione di norme specifiche di adeguamento nell'ordinamento interno.

Invero, l'ordinamento interno vigente contiene le disposizioni essenziali per l'esercizio dei principali diritti contemplati dalla ratificanda Convenzione; in particolare, il diritto del fanciullo di essere consultato ed informato (articolo 3) ed il corrispondente dovere dell'autorità giudiziaria (articolo 6) sono espressamente previsti in certi casi (esempio articoli 145, 284, secondo comma, 316, quinto comma, 371, primo comma, numero 1), del codice civile; articolo 6, comma 9, della legge 1° dicembre 1970, n. 898, come sostituito dell'articolo 11 della legge 6 marzo 1987, n. 74; articoli 7, comma 3 e 45 della legge 4 maggio 1983, n. 184 e successive modificazioni; articolo 12, secondo comma, della legge 22 maggio 1978, n. 194); in altri casi (esempio articoli 155 e 336 del codice civile), la mancata previsione esplicita non esclude affatto la possibilità di consultare ed informare il minorenni, che anzi fruisce, di fatto, di tali opportunità per generale e spontanea applicazione, da parte del giudice, di quegli stessi principi posti a base della Convenzione, la cui ratifica quindi renderà obbligatoria la pratica invalsa spontaneamente; il diritto alla nomina di un rappresentante, sia per decisione autonoma del giudice (articolo 9) sia su domanda del minorenni (articolo 4), è previsto tanto nel caso in cui manchi, per qualsiasi ragione, l'esercente la potestà dei genitori quanto in quello del conflitto d'interessi fra quest'ultimo ed il minorenni (articoli 78 e 79 del codice di procedura civile: 321 del codice civile); si osserva che, nei casi citati, la legge non prevede alcun limite minimo d'età, così ponendosi al di là di quanto concesso dalla Convenzione (articolo 4, paragrafo 2);

fra gli « altri diritti procedurali possibili » (articolo 5), quello che conferisce al minorenni il potere di agire in quanto parte nel processo (lettera *d*) è certamente il più impegnativo e delicato; posto che il contenuto di questa clausola non è obbligatorio, essendo chiamate le Parti ad esaminare l'opportunità di concedere tali diritti, si deve peraltro osservare che il nostro ordinamento riconosce al minorenni, in molti casi, la qualità e le facoltà di parte autonoma nel processo; così per esempio, in materia matrimoniale (articolo 84 del codice civile), di filiazione naturale (articoli 244, quarto comma, 264, 273 e 274 del codice civile, articolo 11, terzo comma, della legge 4 maggio 1983, n. 184), di lavoro (articolo 2, secondo comma, del codice civile), di opposizione ad alcuni atti di amministrazione dei beni del figlio compiuti dai genitori (articoli 322 e 323 del codice civile), in qualsiasi

altra materia da parte del sedicenne emancipato di diritto (articoli 390-394 del codice civile) o per effetto dell'autorizzazione all'esercizio di un'impresa commerciale (articolo 397 del codice civile);

il « discernimento sufficiente » richiesto dalla Convenzione (esempio: articoli 3 e 6, lettera *b*) per l'ammissione del minore alla fruizione di determinati diritti, è costantemente riferito al diritto interno, il quale pertanto non subisce mutazioni in proposito, si deve considerare che, in alcuni casi citati, la nostra legge non richiede affatto tale requisito per conferire al minore i corrispondenti diritti (quindi è più avanzata rispetto alla Convenzione); in altri casi, pure citati, stabilisce un limite minimo di età (presunzione di capacità, ossia di discernimento sufficiente); in altri casi affida al giudice ogni decisione in proposito vincolandola alla « opportunità » (esempio, articolo 45, comma 6, della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni) o alla « stretta necessità » (articolo 6, comma 9, della legge n. 898 del 1970, e successive modificazioni); nei casi, infine, in cui l'audizione del minore non è esplicitamente prevista dalla legge, ma comunque praticata perché non esclusa (esempio, articoli 155 e 336 del codice civile), la sussistenza del discernimento sufficiente è apprezzata dal giudice;

l'obbligo di evitare ogni ritardo inutile nelle procedure considerate dalla Convenzione (articolo 7) è precettivo di per sé: la previsione di provvedimenti immediatamente esecutivi in caso d'urgenza è già presente nel nostro ordinamento (esempio articolo 336, terzo comma, del codice civile; articolo 10 della legge n. 184 del 1983, e successive modificazioni); quanto all'esecuzione rapida delle decisioni in materia di minori, si deve considerare che non esistono norme specifiche e che l'applicazione, in molti casi, degli articoli 612 e seguenti, del codice di procedura civile (esecuzione forzata di obblighi di fare e di non fare) ha dato luogo a diversi inconvenienti, fra cui quello della lentezza; pur ritenendo, pertanto, che gli strumenti esecutivi non manchino del tutto nella legge (sicché la ratifica è comunque possibile), sembra necessario predisporre una normativa specifica al fine di corrispondere con maggiore aderenza al dettato convenzionale;

la possibilità per il giudice di provvedere *ex officio* (*autosaisine*: articolo 8) nei casi appropriati è prevista dagli articoli 336, terzo comma, del codice civile e 10 della legge n. 184 del 1983, e successive modificazioni;

il patrocinio a spese dello Stato e, quindi, l'assistenza legale al minore ed al suo rappresentante (articolo 14) nelle procedure previste dalla Convenzione sono attualmente regolati dalla speciale normativa, stabilita dall'articolo 9, secondo comma, del regio decreto 20 settembre 1934, n. 1579, in relazione all'articolo 32 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835; sembra opportuno, comunque,

prevedere una nuova regolamentazione della materia, anche in considerazione della necessità di adeguare l'ordinamento interno alla nuova disciplina internazionale dell'istituto, risultante dalla ratifica di specifiche Convenzioni (« *legal aid* »);

quanto alla cosiddetta « mediazione familiare » (articolo 13), intesa a prevenire, per quanto possibile, le procedure contenziose in materia familiare, la Convenzione si limita a richiedere che le Parti incoraggino questo metodo o qualsiasi altro idoneo allo scopo; la legislazione interna appresta, in questo campo, lo strumento del consultorio familiare (legge 29 luglio 1975, n. 405): il concetto, peraltro più complesso, di mediazione familiare è tuttora in fase di studio presso l'apposito Comitato del Consiglio d'Europa (*Comité d'experts sur le droit de la famille* - C.I.F.A), al quale partecipa l'Italia e che ha fra i suoi compiti quello di elaborare un rapporto in cui siano indicati i principi relativi alla mediazione ed alle altre modalità di composizione delle controversie familiari e formulare, se del caso, proposte concernenti l'opportunità di predisporre uno strumento internazionale; la clausola convenzionale citata, essendo la materia in evoluzione, non richiede dunque una puntuale ed immediata esecuzione, ferma restando, in prospettiva, la necessità di riforme legislative nell'ottica di una « mediazione » come premessa strutturale al giudizio.

b) Esigenze sociali, economiche e giuridiche prospettate dalle amministrazioni e dai destinatari ai fini di un intervento normativo.

L'esigenza di ratifica della Convenzione si rintraccia nell'intento di favorire una sempre maggiore uniformità fra le legislazioni degli Stati membri del Consiglio d'Europa particolarmente in materia di esercizio effettivo dei diritti riconosciuti al fanciullo dalla citata Convenzione ONU (fatta a New York il 20 novembre 1989, resa esecutiva dall'Italia con legge 27 maggio 1991, n. 176), il cui articolo 4 è richiamato espressamente dalla Convenzione oggetto di ratifica (Preambolo, terzo capoverso).

La richiamata Convenzione già imponeva, quindi, di attuare gli stessi diritti ora specificati nello strumento in esame.

c) Obiettivi generali e specifici, immediati e di medio-lungo periodo.

La ratifica della Convenzione non sembra comportare, per le ragioni esposte, la necessità di modifiche legislative urgenti. Occorre aver presente, tuttavia, che, dopo la ratifica, le proposte concernenti un'articolata ed organica revisione della normativa sostanziale e processuale in materia di diritto di famiglia e dei minori, avanzate da più parti nel corso dell'ultima legislatura, assumeranno un carattere più evidente di utilità e di precedenza.

Il contenuto e lo spirito di tali proposte dovranno essere probabilmente aggiornati, principalmente in considerazione dei concetti seguenti: la mediazione familiare come premessa indispensabile al giudizio sulle controversie fra coniugi e fra genitori e figli; l'intervento del minore nelle procedure giudiziali familiari che lo riguardano; la

necessità di procedure *ad hoc*, sia in fase cognitiva sia in fase esecutiva; la riorganizzazione della materia riguardante la rappresentanza ed il patrocinio a carico dello Stato: la creazione di organi specifici per la mediazione familiare e per la promozione e l'effettivo esercizio dei diritti dei minori.

d) Presupposti attinenti alla sfera organizzativa, finanziaria, economica e sociale.

Le disposizioni convenzionali suscettibili di determinare un onere finanziario aggiuntivo per il bilancio dello Stato sono quelle contenute nell'articolo 14, per la necessaria integrazione dei fondi destinati al patrocinio a spese dell'erario, e nel capitolo III, per la partecipazione di una delegazione alle riunioni del Comitato permanente.

e) Aree di « criticità ».

Non si ravvisano allo stato, aree di criticità tenuto conto della natura di legge di ratifica « semplificata » dello schema normativo in esame.

f) Opzioni alternative alla regolazione e opzioni regolatorie, valutazione delle opzioni regolatorie possibili.

Nel caso di specie, la valutazione dell'« opzione nulla » risulta di per sé negativa in quanto contrasta con la necessità del recepimento della Convenzione derivante dagli obblighi comunitari assunti dall'Italia.

g) Strumento tecnico-normativo più appropriato.

Lo schema di disegno di legge di ratifica « semplificata » appare lo strumento tecnico-normativo più rispondente alla complessità della materia trattata.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 21, paragrafo 3, della Convenzione stessa.

ART. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 314.210 euro annui a decorrere dal 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Convention européenne
sur l'exercice
des droits des enfants

Préambule

Les Etats membres du Conseil de l'Europe et les autres Etats, signataires de la présente Convention,

Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres;

Tenant compte de la Convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant et en particulier de l'article 4 qui exige que les Etats Parties prennent toutes les mesures législatives, administratives et autres qui sont nécessaires pour mettre en œuvre les droits reconnus dans ladite Convention;

Prenant note du contenu de la Recommandation 1121 (1990) de l'Assemblée parlementaire, relative aux droits des enfants;

Convaincus que les droits et les intérêts supérieurs des enfants devraient être promus et qu'à cet effet les enfants devraient avoir la possibilité d'exercer ces droits, en particulier dans les procédures familiales les intéressant;

Reconnaissant que les enfants devraient recevoir des informations pertinentes afin que leurs droits et leurs intérêts supérieurs puissent être promus, et que l'opinion de ceux-là doit être dûment prise en considération;

Reconnaissant l'importance du rôle des parents dans la protection et la promotion des droits et des intérêts supérieurs de leurs enfants et considérant que les Etats devraient, le cas échéant, également prendre part à celles-là;

Considérant, toutefois, que, en cas de conflit, il est opportun que les familles essayent de trouver un accord avant de porter la question devant une autorité judiciaire,

Sont convenus de ce qui suit:

Chapitre I — Champ d'application et objet de la Convention, et définitions**Article 1 — Champ d'application et objet de la Convention**

- 1 La présente Convention s'applique aux enfants qui n'ont pas atteint l'âge de 18 ans.
- 2 L'objet de la présente Convention vise à promouvoir, dans l'intérêt supérieur des enfants, leurs droits, à leur accorder des droits procéduraux et à en faciliter l'exercice en veillant à ce qu'ils puissent, eux-mêmes, ou par l'intermédiaire d'autres personnes ou organes, être informés et autorisés à participer aux procédures les intéressant devant une autorité judiciaire.

- 3 Aux fins de la présente Convention, les procédures intéressant les enfants devant une autorité judiciaire sont des procédures familiales, en particulier celles relatives à l'exercice des responsabilités parentales, s'agissant notamment de la résidence et du droit de visite à l'égard des enfants.
- 4 Tout Etat doit, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, désigner, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, au moins trois catégories de litiges familiaux devant une autorité judiciaire auxquelles la présente Convention a vocation à s'appliquer.
- 5 Toute Partie peut, par déclaration additionnelle, compléter la liste des catégories de litiges familiaux auxquelles la présente Convention a vocation à s'appliquer ou fournir toute information relative à l'application des articles 5, 9, paragraphe 2, 10, paragraphe 2, et 11.
- 6 La présente Convention n'empêche pas les Parties d'appliquer des règles plus favorables à la promotion et à l'exercice des droits des enfants.

Article 2 – Définitions

Aux fins de la présente Convention, l'on entend par :

- a « autorité judiciaire », un tribunal ou une autorité administrative ayant des compétences équivalentes ;
- b « détenteurs des responsabilités parentales », les parents et autres personnes ou organes habilités à exercer tout ou partie des responsabilités parentales ;
- c « représentant », une personne, telle qu'un avocat, ou un organe nommé pour agir auprès d'une autorité judiciaire au nom d'un enfant ;
- d « informations pertinentes », les informations appropriées, eu égard à l'âge et au discernement de l'enfant, qui lui seront fournies afin de lui permettre d'exercer pleinement ses droits, à moins que la communication de telles informations ne nuise à son bien-être.

Chapitre II – Mesures d'ordre procédural pour promouvoir l'exercice des droits des enfants

A. Droits procéduraux d'un enfant

Article 3 – Droit d'être informé et d'exprimer son opinion dans les procédures

Un enfant qui est considéré par le droit interne comme ayant un discernement suffisant, dans les procédures l'intéressant devant une autorité judiciaire, se voit conférer les droits suivants, dont il peut lui-même demander à bénéficier :

- a recevoir toute information pertinente ;
- b être consulté et exprimer son opinion ;
- c être informé des conséquences éventuelles de la mise en pratique de son opinion et des conséquences éventuelles de toute décision.

Article 4 – Droit de demander la désignation d'un représentant spécial

- 1 Sous réserve de l'article 9, l'enfant a le droit de demander, personnellement ou par l'intermédiaire d'autres personnes ou organes, la désignation d'un représentant spécial dans les procé-

dures l'intéressant devant une autorité judiciaire, lorsque le droit interne prive les détenteurs des responsabilités parentales de la faculté de représenter l'enfant en raison d'un conflit d'intérêts avec celui-là.

- 2 Les Etats sont libres de prévoir que le droit visé au paragraphe 1 ne s'applique qu'aux seuls enfants considérés par le droit interne comme ayant un discernement suffisant.

Article 5 – Autres droits procéduraux possibles

Les Parties examinent l'opportunité de reconnaître aux enfants des droits procéduraux supplémentaires dans les procédures intéressant les enfants devant une autorité judiciaire, en particulier:

- a le droit de demander à être assistés par une personne appropriée de leur choix afin de les aider à exprimer leur opinion ;
- b le droit de demander eux-mêmes, ou par l'intermédiaire d'autres personnes ou organes, la désignation d'un représentant distinct, dans les cas appropriés, un avocat ;
- c le droit de désigner leur propre représentant ;
- d le droit d'exercer tout ou partie des prérogatives d'une partie à de telles procédures.

B. Rôle des autorités judiciaires

Article 6 – Processus décisionnel

Dans les procédures intéressant un enfant, l'autorité judiciaire, avant de prendre toute décision, doit:

- a examiner si elle dispose d'informations suffisantes afin de prendre une décision dans l'intérêt supérieur de celui-là et, le cas échéant, obtenir des informations supplémentaires, en particulier de la part des détenteurs de responsabilités parentales ;
- b lorsque l'enfant est considéré par le droit interne comme ayant un discernement suffisant :
 - s'assurer que l'enfant a reçu toute information pertinente ;
 - consulter dans les cas appropriés l'enfant personnellement, si nécessaire en privé, elle-même ou par l'intermédiaire d'autres personnes ou organes, sous une forme appropriée à son discernement, à moins que ce ne soit manifestement contraire aux intérêts supérieurs de l'enfant ;
 - permettre à l'enfant d'exprimer son opinion ;
- c tenir dûment compte de l'opinion exprimée par celui-ci.

Article 7 – Obligation d'agir promptement

Dans les procédures intéressant un enfant, l'autorité judiciaire doit agir promptement pour éviter tout retard inutile. Des procédures assurant une exécution rapide de ses décisions doivent y concourir. En cas d'urgence, l'autorité judiciaire a, le cas échéant, le pouvoir de prendre des décisions qui sont immédiatement exécutoires.

Article 8 – Possibilité d'autosaisine

Dans les procédures intéressant un enfant, l'autorité judiciaire a le pouvoir, dans les cas déterminés par le droit interne où le bien-être de l'enfant est sérieusement menacé, de se saisir d'office.

Article 9 – Désignation d'un représentant

- 1 Dans les procédures intéressant un enfant, lorsqu'en vertu du droit interne les détenteurs des responsabilités parentales se voient privés de la faculté de représenter l'enfant à la suite d'un conflit d'intérêts avec lui, l'autorité judiciaire a le pouvoir de désigner un représentant spécial pour celui-là dans de telles procédures.
- 2 Les Parties examinent la possibilité de prévoir que, dans les procédures intéressant un enfant, l'autorité judiciaire ait le pouvoir de désigner un représentant distinct, dans les cas appropriés, un avocat, pour représenter l'enfant.

C. Rôle des représentants**Article 10**

- 1 Dans le cas des procédures intéressant un enfant devant une autorité judiciaire, le représentant doit, à moins que ce ne soit manifestement contraire aux intérêts supérieurs de l'enfant :
 - a fournir toute information pertinente à l'enfant, si ce dernier est considéré par le droit interne comme ayant un discernement suffisant ;
 - b fournir des explications à l'enfant, si ce dernier est considéré par le droit interne comme ayant un discernement suffisant, relatives aux conséquences éventuelles de la mise en pratique de son opinion et aux conséquences éventuelles de toute action du représentant ;
 - c déterminer l'opinion de l'enfant et la porter à la connaissance de l'autorité judiciaire.
- 2 Les Parties examinent la possibilité d'étendre les dispositions du paragraphe 1 aux détenteurs des responsabilités parentales.

D. Extension de certaines dispositions**Article 11**

Les Parties examinent la possibilité d'étendre les dispositions des articles 3, 4 et 9 aux procédures intéressant les enfants devant d'autres organes ainsi qu'aux questions intéressant les enfants indépendamment de toute procédure.

E. Organes nationaux**Article 12**

- 1 Les Parties encouragent, par l'intermédiaire d'organes qui ont, entre autres, les fonctions visées au paragraphe 2, la promotion et l'exercice des droits des enfants.
- 2 Ces fonctions sont les suivantes :
 - a faire des propositions pour renforcer le dispositif législatif relatif à l'exercice des droits des enfants ;
 - b formuler des avis sur les projets de législation relatifs à l'exercice des droits des enfants ;
 - c fournir des informations générales concernant l'exercice des droits des enfants aux médias, au public et aux personnes ou organes s'occupant des questions relatives aux enfants ;
 - d rechercher l'opinion des enfants et leur fournir toute information appropriée.

F. Autres mesures**Article 13 – Médiation et autres méthodes de résolution des conflits**

Afin de prévenir ou de résoudre les conflits, et d'éviter des procédures intéressant les enfants devant une autorité judiciaire, les Parties encouragent la mise en œuvre de la médiation ou de toute autre méthode de résolution des conflits et leur utilisation pour conclure un accord, dans les cas appropriés déterminés par les Parties.

Article 14 – Aide judiciaire et conseil juridique

Lorsque le droit interne prévoit l'aide judiciaire ou le conseil juridique pour la représentation des enfants dans les procédures les intéressant devant une autorité judiciaire, de telles dispositions s'appliquent aux questions visées aux articles 4 et 9.

Article 15 – Relations avec d'autres instruments internationaux

La présente Convention ne fait pas obstacle à l'application d'autres instruments internationaux qui traitent de questions spécifiques à la protection des enfants et des familles, auxquels une Partie à la présente Convention est, ou devient, Partie.

Chapitre III – Comité permanent**Article 16 – Mise en place et fonctions du Comité permanent**

- 1 Il est constitué, aux fins de la présente Convention, un Comité permanent.
- 2 Le Comité permanent suit les problèmes relatifs à la présente Convention. Il peut, en particulier:
 - a examiner toute question pertinente relative à l'interprétation ou à la mise en œuvre de la Convention. Les conclusions du Comité permanent relatives à la mise en œuvre de la Convention peuvent revêtir la forme d'une recommandation; les recommandations sont adoptées à la majorité des trois quarts des voix exprimées;
 - b proposer des amendements à la Convention et examiner ceux formulés conformément à l'article 20;
 - c fournir conseil et assistance aux organes nationaux exerçant les fonctions visées au paragraphe 2 de l'article 12, ainsi que promouvoir la coopération internationale entre ceux-là.

Article 17 – Composition

- 1 Toute Partie peut se faire représenter au sein du Comité permanent par un ou plusieurs délégués. Chaque Partie dispose d'une voix.
- 2 Tout Etat visé à l'article 21, qui n'est pas Partie à la présente Convention, peut être représenté au Comité permanent par un observateur. Il en va de même pour tout autre Etat ou pour la Communauté européenne, après invitation à adhérer à la Convention, conformément aux dispositions de l'article 22.
- 3 A moins qu'une Partie, un mois au minimum avant la réunion, n'ait informé le Secrétaire Général de son objection, le Comité permanent peut inviter à participer en tant qu'observateur à toutes les réunions ou à tout ou partie d'une réunion.

- tout Etat non visé au paragraphe 2 ci-dessus ;
 - le Comité des droits de l'enfant des Nations Unies ;
 - la Communauté européenne ;
 - tout organisme international gouvernemental ;
 - tout organisme international non gouvernemental poursuivant une ou plusieurs des fonctions visées au paragraphe 2 de l'article 12 ;
 - tout organisme national, gouvernemental ou non gouvernemental, exerçant une ou plusieurs des fonctions visées au paragraphe 2 de l'article 12.
- 4 Le Comité permanent peut échanger des informations avec les organisations appropriées œuvrant pour l'exercice des droits des enfants.

Article 18 – Réunions

- 1 A l'issue de la troisième année qui suit la date d'entrée en vigueur de la présente Convention et, à son initiative, à tout autre moment après cette date, le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe invitera le Comité permanent à se réunir.
- 2 Le Comité permanent ne peut prendre de décision qu'à la condition qu'au moins la moitié des Parties soit présente.
- 3 Sous réserve des articles 16 et 20, les décisions du Comité permanent sont prises à la majorité des membres présents.
- 4 Sous réserve des dispositions de la présente Convention, le Comité permanent établit son règlement intérieur et le règlement intérieur de tout groupe de travail qu'il constitue pour remplir toutes les tâches appropriées dans le cadre de la Convention.

Article 19 – Rapports du Comité permanent

Après chaque réunion, le Comité permanent transmet aux Parties et au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe un rapport relatif à ses discussions et aux décisions prises.

Chapitre IV – Amendements à la Convention

Article 20

- 1 Tout amendement aux articles de la présente Convention, proposé par une Partie ou par le Comité permanent, est communiqué au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe et transmis par ses soins, deux mois au moins avant la réunion suivante du Comité permanent, aux Etats membres du Conseil de l'Europe, à tout signataire, à toute Partie, à tout Etat invité à signer la présente Convention, conformément aux dispositions de l'article 21, et à tout Etat, ou à la Communauté européenne, qui a été invité à y adhérer conformément aux dispositions de l'article 22.
- 2 Tout amendement proposé conformément aux dispositions du paragraphe précédent est examiné par le Comité permanent, qui soumet le texte adopté à la majorité des trois quarts des voix exprimées à l'approbation du Comité des Ministres. Après son approbation, ce texte est communiqué aux Parties en vue de son acceptation.
- 3 Tout amendement entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période d'un mois après la date à laquelle toutes les Parties auront informé le Secrétaire Général qu'elles l'ont accepté.

Chapitre V – Clauses finales**Article 21 – Signature, ratification et entrée en vigueur**

- 1 La présente Convention est ouverte à la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe et des Etats non membres qui ont participé à son élaboration.
- 2 La présente Convention sera soumise à ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
- 3 La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date à laquelle trois Etats, incluant au moins deux Etats membres du Conseil de l'Europe, auront exprimé leur consentement à être liés par la Convention, conformément aux dispositions du paragraphe précédent.
- 4 Pour tout Etat qui exprimera ultérieurement son consentement à être lié par la Convention, celle-ci entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.

Article 22 – Etats non membres et Communauté européenne

- 1 Après l'entrée en vigueur de la présente Convention, le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe pourra, de sa propre initiative ou sur proposition du Comité permanent, et après consultation des Parties, inviter tout Etat non membre du Conseil de l'Europe qui n'a pas participé à l'élaboration de la Convention, ainsi que la Communauté européenne, à adhérer à la présente Convention par une décision prise à la majorité prévue à l'article 20, alinéa d, du Statut du Conseil de l'Europe, et à l'unanimité des voix des représentants des Etats contractants ayant le droit de siéger au Comité des Ministres.
- 2 Pour tout Etat adhérent ou la Communauté européenne, la Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date du dépôt de l'instrument d'adhésion près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

Article 23 – Application territoriale

- 1 Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, désigner le territoire ou les territoires au(x)quel(s) s'appliquera la présente Convention.
- 2 Toute Partie peut, à tout moment par la suite, par une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, étendre l'application de la présente Convention à tout autre territoire désigné dans la déclaration, dont elle assure les relations internationales ou pour lequel elle est habilitée à stipuler. La Convention entrera en vigueur à l'égard de ce territoire le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de réception de la déclaration par le Secrétaire Général.
- 3 Toute déclaration faite en vertu des deux paragraphes précédents pourra être retirée, en ce qui concerne le ou les territoire(s) désigné(s) dans cette déclaration, par notification adressée au

Secrétaire Général. Le retrait prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.

Article 24 – Réserves

Aucune réserve à la présente Convention ne peut être formulée.

Article 25 – Dénonciation

- 1 Toute Partie peut, à tout moment, dénoncer la présente Convention en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
- 2 La dénonciation prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.

Article 26 – Notifications

Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil, à tout signataire, à toute Partie et à tout autre Etat, ou à la Communauté européenne, qui a été invité à adhérer à la présente Convention :

- a toute signature ;
- b le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion ;
- c toute date d'entrée en vigueur de la présente Convention, conformément à ses articles 21 ou 22 ;
- d tout amendement adopté conformément à l'article 20 et la date à laquelle cet amendement entre en vigueur ;
- e toute déclaration formulée en vertu des dispositions des articles 1 et 23 ;
- f toute dénonciation faite en vertu des dispositions de l'article 25 ;
- g tout autre acte, notification ou communication ayant trait à la présente Convention.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.

Fait à Strasbourg, le 25 janvier 1996, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats membres du Conseil de l'Europe, aux Etats non membres qui ont participé à l'élaboration de la présente Convention, à la Communauté européenne et à tout Etat invité à adhérer à la présente Convention.

Traduzione non ufficiale

CONVENZIONE EUROPEA SULL'ESERCIZIO DEI DIRITTI DEI FANCIULLI.

Preambolo

Gli Stati membri del Consiglio d'Europa e gli altri Stati firmatari della presente Convenzione,

Considerando che lo scopo del Consiglio d'Europa è di realizzare una più stretta unione tra i suoi membri;

In considerazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo ed in particolare dell'articolo 4 che esige che gli Stati Parti adottino ogni misura legislativa, amministrativa e di altro genere necessaria per l'attuazione dei diritti riconosciuti in tale Convenzione;

Prendendo nota del contenuto della Raccomandazione 1121 (1990) dell'Assemblea Parlamentare relativa ai diritti dei fanciulli ;

Convinti che i diritti e gli interessi superiori dei fanciulli debbano essere promossi e che a tal fine i fanciulli dovrebbero avere la possibilità di esercitare tali diritti, in particolare nelle procedure in materia familiare che li concernono;

Riconoscendo che i fanciulli dovrebbero ricevere informazioni pertinenti affinché i loro diritti ed interessi superiori possano essere promossi, e le loro opinioni tenute in debito conto;

Riconoscendo il ruolo rilevante dei genitori per la protezione e la promozione dei diritti e degli interessi superiori dei figli, e considerando che anche gli Stati dovrebbero, se del caso, concorrervi;

Considerando tuttavia che in caso di conflitto, è opportuno che le famiglie si adoperino per raggiungere un accordo prima di deferire la questione dinnanzi ad un'istanza giudiziaria,

Hanno convenuto quanto segue:

Capitolo I - Portata e oggetto della Convenzione, e definizioni**Articolo 1 - Portata ed oggetto della Convenzione**

1. La presente Convenzione si applica ai fanciulli che non hanno ancora 18 anni.
2. L'oggetto della presente Convenzione mira a promuovere, nell'interesse superiore dei fanciulli, i diritti degli stessi, a concedere loro diritti procedurali ed agevolarne l'esercizio, vigilando affinché possano, direttamente o per il tramite di altre persone o organi, essere informati ed autorizzati a partecipare alle procedure che li riguardano dinnanzi ad un'autorità giudiziaria.

3. Ai fini della presente Convenzione, le procedure che concernono i fanciulli dinnanzi ad un'autorità giudiziaria sono considerate procedure in materia familiare, in particolare quelle relative all'esercizio delle responsabilità di genitore, soprattutto per quanto riguarda la residenza ed il diritto di visita riguardo ai figli.
4. Ogni Stato, al momento della firma o del deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, deve designare mediante una dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, almeno tre categorie di controversie familiari dinnanzi ad un'autorità giudiziaria cui la presente Convenzione può applicarsi.
5. Ogni Parte può con una dichiarazione addizionale completare l'elenco delle categorie di controversie familiari cui la presente Convenzione può applicarsi, o fornire ogni informazione relativa all'applicazione degli articoli 5 e 9 paragrafo 2, 10, paragrafo 2, e 11.
6. La presente Convenzione non impedisce alle Parti di applicare regole più favorevoli per la promozione e l'esercizio dei diritti dei fanciulli.

Articolo 2 - Definizioni

Ai fini della presente Convenzione, s'intende per:

- a "autorità giudiziaria", un tribunale o un'autorità amministrativa avente una competenza equivalente;
- b "detentore di responsabilità di genitore" i genitori ed altre persone o organi abilitati ad esercitare in tutto o in parte, responsabilità di genitore;
- c "rappresentante" ogni persona come un avvocato o un organo designato ad agire dinnanzi un'autorità giudiziaria a nome di un fanciullo ;
- d "informazioni pertinenti" le informazioni appropriate in considerazione dell'età e del discernimento del fanciullo, che saranno fornite allo stesso per consentirgli di esercitare pienamente i suoi diritti, salvo se la comunicazione di tali informazioni potrebbe nuocere al suo benessere.

Capitolo II - Misure procedurali per promuovere l'esercizio dei diritti dei fanciulli**A. Diritti procedurali di un fanciullo****Articolo 3 - Diritto di essere informato e di esprimere la propria opinione nelle procedure**

Ad un fanciullo che è considerato dal diritto interno come avente un discernimento sufficiente, sono conferiti nelle procedure dinanzi ad un'autorità giudiziaria che lo concernono i seguenti diritti, di cui egli stesso può chiedere di beneficiare:

- a ricevere ogni informazione pertinente;
- b essere consultato ed esprimere la sua opinione;
- c essere informato delle eventuali conseguenze dell'attuazione della sua opinione e delle eventuali conseguenze di ogni decisione.

Articolo 4 - Diritto di chiedere la designazione di un rappresentante speciale

1 Salvo quanto disposto dall'articolo 9, il fanciullo ha il diritto di chiedere, personalmente o per il tramite di altre persone o organi, la designazione di un rappresentante speciale nelle procedure dinanzi ad un'autorità giudiziaria che lo concernono, qualora il diritto interno privi coloro che hanno responsabilità di genitore, della facoltà di rappresentare il fanciullo per via di un conflitto d'interesse con lo stesso.

2 Gli Stati sono liberi di disporre che il diritto di cui al paragrafo 1 si applichi unicamente ai fanciulli considerati dal diritto interno come aventi un discernimento sufficiente.

Articolo 5 - Altri eventuali diritti procedurali

Le Parti esaminano l'opportunità di concedere ai fanciulli diritti procedurali supplementari nelle procedure che li concernono dinanzi ad un'autorità giudiziaria, in particolare:

- a il diritto di chiedere di essere assistiti da una persona appropriata di loro scelta per aiutarli ad esprimere la loro opinione;
- b il diritto di chiedere, essi stessi o per il tramite di altre persone o organi, la designazione di un rappresentante speciale, se del caso un avvocato;
- c il diritto di designare un proprio rappresentante;
- d il diritto di esercitare, in tutto o in parte, le prerogative di una parte in tali procedure.

B. Ruolo delle autorità giudiziarie

Articolo 6 - Processo decisionale

Nelle procedure che interessano un fanciullo, l'autorità giudiziaria, prima di adottare qualsiasi decisione deve:

- a esaminare se dispone di informazioni sufficienti in vista di prendere una decisione nell'interesse superiore del fanciullo e se del caso, ottenere informazioni supplementari in particolare da parte di coloro che hanno responsabilità di genitore;
- b quando il fanciullo è considerato dal diritto interno come avente un discernimento sufficiente, l'autorità giudiziaria:
 - si accerta che il fanciullo abbia ricevuto ogni informazione pertinente;
 - consulta personalmente il fanciullo, se del caso, e se necessario in privato, direttamente o attraverso altre persone o organi, nella forma che riterrà più appropriata tenendo conto del discernimento del fanciullo, a meno che ciò non sia manifestamente in contrasto con gli interessi superiori dello stesso;
 - consente al fanciullo di esprimere la sua opinione;
- c tenere debitamente conto dell'opinione espressa da quest'ultimo.

Articolo 7 - Obbligo di agire con prontezza

Nelle procedure che concernono un fanciullo, l'autorità giudiziaria deve procedere con prontezza evitando ogni inutile ritardo e deve potersi avvalere di procedure che assicurino una rapida esecuzione delle sue decisioni. In caso di urgenza, l'autorità giudiziaria ha, se del caso, facoltà di adottare decisioni immediatamente esecutive.

Articolo 8 - Possibilità di procedere d'ufficio

Nelle procedure che interessano un fanciullo, l'autorità giudiziaria ha facoltà, nei casi di grave minaccia al benessere del fanciullo, secondo quanto determinato dal diritto interno, di procedere d'ufficio.

Articolo 9 - Designazione di un rappresentante

- 1 Nelle procedure che interessano un fanciullo, se, in virtù del diritto interno, coloro che hanno responsabilità di genitore si vedono privati della facoltà di rappresentare il fanciullo a causa di un conflitto d'interessi con lo stesso, l'autorità giudiziaria può designare un rappresentante speciale per il fanciullo in tali procedure.
- 2 Le Parti esaminano la possibilità di prevedere che, nelle procedure che interessano un fanciullo, l'autorità giudiziaria abbia facoltà di designare un rappresentante speciale, se del caso un avvocato, per rappresentare il fanciullo.

C. Ruolo dei rappresentanti**Articolo 10**

1 Nel caso di procedure che interessano un fanciullo dinnanzi ad un' autorità giudiziaria, il rappresentante deve, a meno che ciò non sia manifestamente in contrasto con gli interessi superiori del fanciullo :

- a fornire al fanciullo ogni informazione pertinente, se quest'ultimo é considerato dal diritto interno come avente un discernimento sufficiente;
- b fornire spiegazioni al fanciullo , se quest'ultimo é considerato dal diritto interno come avente un discernimento sufficiente, in merito alle eventuali conseguenze dell'attuazione pratica della sua opinione e delle eventuali conseguenze di ogni azione del rappresentante ;
- c determinare l'opinione del fanciullo ed informarne l'autorità giudiziaria.

2 Le Parti esaminano la possibilità di estendere le norme del paragrafo 1 a coloro che hanno responsabilità di genitore.

D. Estensione di talune disposizioni**Articolo 11**

Le Parti esaminano la possibilità di estendere le disposizioni degli articoli 3, 4 e 9 alle procedure che interessano i fanciulli e che sono pendenti presso altri organi nonché alle questioni che li interessano, a prescindere da ogni procedura.

E. Organi nazionali**Articolo 12**

1 Le Parti incoraggiano, attraverso organi aventi, tra l'altro le funzioni di cui al paragrafo 2, la promozione e l'esercizio dei diritti dei fanciulli.

2 Tali funzioni sono le seguenti:

- a formulare proposte per rafforzare il dispositivo legislativo relativo all'esercizio dei diritti dei fanciulli;
- b formulare pareri sui progetti legislativi relativi all'esercizio dei diritti dei fanciulli;
- c fornire informazioni generali relative all'esercizio dei diritti dei fanciulli, ai mezzi di comunicazione, al pubblico ed alle persone o agli organi che si occupano di questioni relative ai fanciulli ;
- d ricercare l'opinione dei fanciulli e fornire loro ogni informazione appropriata.

F. Altre misure**Articolo 13 - Mediazione ed altri metodi di soluzione dei conflitti**

Per prevenire e risolvere i conflitti, ed evitare procedure che coinvolgano un fanciullo dinanzi ad un'autorità giudiziaria, le Parti incoraggiano la mediazione o ogni altro metodo di soluzione dei conflitti, nonché la loro utilizzazione per concludere un accordo nei casi appropriati determinati dalle Parti.

Articolo 14 - Patrocinio legale gratuito e consulenza giuridica

Se il diritto interno prevede il patrocinio legale gratuito o la consulenza giuridica per la rappresentanza dei fanciulli nelle procedure che li interessano dinanzi ad un'autorità giudiziaria; tali disposizioni si applicano alle materie considerate dagli articoli 4 e 9.

Articolo 15 - Relazioni con altri strumenti internazionali

La presente Convenzione non ostacola l'applicazione di altri strumenti internazionali che trattano questioni specifiche inerenti alla protezione dei fanciulli e delle famiglie, ai quali una Parte della presente Convenzione è Parte o lo diviene.

Capitolo III - Comitato permanente**Articolo 16 - Istituzione e funzioni del Comitato permanente**

- 1 Ai fini della presente Convenzione, è istituito un Comitato permanente.
- 2 Il Comitato permanente segue i problemi relativi alla presente Convenzione. In particolare, ha facoltà di:
 - a esaminare ogni questione pertinente relativa all'interpretazione o all'attuazione della Convenzione. Le conclusioni del Comitato permanente relative all'attuazione della Convenzione possono essere formulate sotto forma di raccomandazione; le raccomandazioni sono adottate a maggioranza di tre quarti dei voti espressi;
 - b proporre emendamenti alla Convenzione ed esaminare quelli formulati secondo l'articolo 20;
 - c fornire consulenza ed assistenza agli organi nazionali che esercitano le funzioni di cui al paragrafo 2 dell'articolo 12, e promuovere la cooperazione internazionale tra gli stessi.

Articolo 17 - Composizione

- 1 Ogni Parte può farsi rappresentare in seno al Comitato permanente da uno o più delegati. Ciascuna Parte dispone di un voto.
- 2 Ogni Stato di cui all'articolo 21 che non è Parte alla presente Convenzione può essere rappresentato al Comitato permanente da un osservatore. Lo stesso si applica ad ogni altro Stato o alla Comunità europea, dopo l'invito ad aderire alla Convenzione, in conformità con le disposizioni dell'articolo 22.
- 3 A meno che una Parte, almeno un mese prima della riunione, non abbia informato il Segretario generale della sua obiezione il Comitato permanente può invitare a partecipare a titolo di osservatore a tutte le riunioni, o a tutta, o a parte di una riunione:
 - ogni Stato non previsto al paragrafo 2 di cui sopra;
 - il Comitato dei diritti del fanciullo delle Nazioni Unite;
 - la Comunità europea;
 - ogni organismo internazionale governativo;
 - ogni organismo internazionale non governativo che persegue una o più delle funzioni di cui al paragrafo 2 dell'articolo 12;
 - ogni organismo nazionale governativo o non governativo, che esercita una o più delle funzioni di cui al paragrafo 2 dell'articolo 12.
4. Il Comitato permanente può scambiare informazioni con le organizzazioni appropriate che operano a favore dell'esercizio dei diritti dei fanciulli.

Articolo 18 - Riunioni

- 1 Alla fine del terzo anno successivo alla data di entrata in vigore della presente Convenzione e, a sua iniziativa, in qualsiasi altro momento dopo questa data, il Segretario generale del Consiglio d'Europa inviterà il Comitato permanente a riunirsi.
- 2 Il Comitato permanente può adottare decisioni solo a condizione che almeno la metà delle Parti sia presente.
- 3 Salvo quanto disposto dagli articoli 16 e 20, le decisioni del Comitato permanente sono adottate a maggioranza dei membri presenti.
- 4 Salvo quanto disposto dalle norme della presente Convenzione, il Comitato permanente stabilisce il proprio Regolamento interno ed il regolamento interno di ogni gruppo di lavoro che ha istituito per svolgere tutti i compiti appropriati nel quadro della Convenzione.

Articolo 19 - Rapporti del Comitato permanente

Dopo ciascuna riunione, il Comitato permanente trasmette alle Parti ed al Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa un rapporto relativo ai suoi dibattiti ed alle decisioni adottate.

Capitolo IV - Emendamenti alla Convenzione.**Articolo 20**

- 1 Ogni proposta di emendamento agli articoli della presente Convenzione, presentata da una Parte o dal Comitato permanente, è comunicata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa e trasmessa a sua cura, almeno due mesi prima della successiva riunione del Comitato permanente, agli Stati membri del Consiglio d'Europa, ad ogni firmatario, ad ogni Parte, ad ogni Stato invitato a firmare la presente Convenzione secondo le disposizioni dell'articolo 21, e ad ogni Stato o alla Comunità europea, che è stato invitato ad aderire secondo le disposizioni dell'articolo 22.
- 2 Ogni proposta di emendamento presentata secondo le disposizioni del paragrafo precedente, è esaminata dal Comitato permanente, che sottopone il testo adottato a maggioranza di tre quarti dei voti espressi all'approvazione del Comitato dei Ministri. Dopo tale approvazione, il testo è trasmesso alle Parti per accettazione.
- 3 L'emendamento entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di un mese dopo la data alla quale le Parti avranno informato il Segretario generale della loro accettazione.

V - Clausole finali**Articolo 21 - Firma, ratifica ed entrata in vigore**

- 1 La presente Convenzione è aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa e degli Stati non membri che hanno partecipato alla sua elaborazione.
- 2 La presente Convenzione sarà soggetta a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.
- 3 La presente Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dopo la data alla quale tre Stati, compresi almeno due Stati membri del Consiglio d'Europa, abbiano espresso il loro consenso ad essere parte della Convenzione, secondo le norme del paragrafo precedente.
- 4 Per ogni Stato che esprima in seguito il suo consenso ad essere parte della Convenzione, quest'ultima entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dopo la data di deposito del suo strumento di ratifica, accettazione o approvazione.

Articolo 22 - Stati non membri e Comunità europea

- 1 Dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa potrà, di sua iniziativa o su proposta del Comitato permanente, e previa consultazione delle Parti, invitare ogni Stato non membro del Consiglio d'Europa che non ha partecipato all'elaborazione della Convenzione, come pure la Comunità europea, ad aderire alla presente Convenzione con una decisione presa alla maggioranza prevista all'articolo 20, capoverso d, dello Statuto del Consiglio d'Europa, ed all'unanimità dei voti dei delegati degli Stati contraenti aventi diritto ad essere rappresentati al Comitato dei Ministri.
- 2 Per ogni Stato aderente o per la Comunità europea, la Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dopo la data di deposito dello strumento di adesione presso il Segretario generale del Consiglio d'Europa.

Articolo 23 - Applicazione territoriale

- 1 Ogni Stato può, al momento della firma o del deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, designare il territorio o i territori cui la presente Convenzione si applicherà.
- 2 Ogni Parte può, in qualsiasi momento successivo, mediante una dichiarazione indirizzata al Segretario generale del Consiglio d'Europa, estendere l'applicazione della presente Convenzione ad ogni altro territorio designato nella dichiarazione, per il quale tratta le relazioni internazionali o è abilitata a stipulare. La Convenzione entrerà in vigore nei confronti di questo territorio il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre anni dopo la data di ricevimento della dichiarazione da parte del Segretario generale.
- 3 Ogni dichiarazione resa ai sensi dei due paragrafi precedenti, potrà essere ritirata per quanto riguarda il territorio (o i territori) indicato (i) in tale dichiarazione, mediante notifica inviata al Segretario Generale. Il ritiro avrà effetto il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dopo la data di ricevimento della notifica da parte del Segretario Generale.

Articolo 24 - Riserve

Non può essere formulata alcuna riserva alla presente Convenzione.

Articolo 25 - Denuncia

- 1 Ogni Parte può in qualunque momento denunciare la presente Convenzione indirizzando una notifica al Segretario Generale del Consiglio d'Europa.
- 2 La denuncia avrà effetto il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dopo la data di ricevimento della notifica da parte del Segretario generale.

Articolo 26 - Notifiche

Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notificherà agli Stati membri del Consiglio, ad ogni firmatario, ad ogni Parte e ad ogni altro Stato o alla Comunità Europea, invitato ad aderire alla presente Convenzione:

- a ogni firma;
- b il deposito di ogni strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione;
- c ogni data di entrata in vigore della presente Convenzione, secondo i suoi articoli 21 o 22;
- d ogni emendamento adottato secondo l'articolo 20 e la data alla quale tale emendamento entra in vigore;
- e ogni dichiarazione formulata ai sensi delle disposizioni degli articoli 1 e 23;
- f ogni denuncia formulata ai sensi delle disposizioni dell'articolo 25;
- g ogni altro atto, notifica o comunicazione attinente alla presente Convenzione.

IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente abilitati a tal fine, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto a Strasburgo il 25 gennaio 1996, in francese ed in inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede, in un unico esemplare che sarà depositato nell'archivio del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa ne comunicherà copia certificata conforme a ciascuno degli Stati membri del Consiglio d'Europa, agli Stati non membri che hanno partecipato all'elaborazione della presente Convenzione, alla Comunità Europea e ad ogni Stato invitato ad aderire alla presente Convenzione.

Lire 1000 = € 0,52



14PDL0016230